

N. R.G. 62244/2019



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **62244/2019** promossa da:

XXX YYY (C.F. -----), con il patrocinio dell'avv. _____, elettivamente domiciliato in _____

ATTORE

contro

COMUNE DI POMEZIA e MINISTERO INTERNO

CONVENUTI CONTUMACI

Il Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.11.2019 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il ricorso deve essere accolto.

Giova premettere che l'iscrizione anagrafica rappresenta l'esito di un procedimento amministrativo indicato nel Regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Trattasi di un atto meramente ricognitivo, in cui si rinvencono in capo all'autorità amministrativa solo compiti di accertamento, privi di profili di discrezionalità. Dall'esame del complesso delle disposizioni contenute nel regolamento si evince che l'iscrizione anagrafica non avviene in base a "titoli", ma a dichiarazioni degli interessati, accertamenti d'ufficio e comunicazioni degli uffici di stato civile, anche nel caso di iscrizione di persone trasferitesi dall'estero (art.14).

A ciò si aggiunga che le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, e non di mero interesse legittimo, attesa la natura vincolata dell'attività amministrativa ad essa inerente, con la conseguenza che la cognizione delle stesse è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (S.U. 449/00).

Nel nostro ordinamento, quindi, non si rinvenno titoli che di per se stessi legittimino l'iscrizione, che avviene all'esito di un procedimento amministrativo, regolamentato dal Dpr 223/89, richiamato dall'art. 4, comma I bis d.lvo 142, ovvero la dichiarazione all'ufficiale della stato civile, con la

quale l'interessato dà atto della propria permanenza in un certo luogo e dell'intenzione di abitarvi stabilmente e del successivo accertamento della corrispondenza alla realtà di siffatta dichiarazione. Il permesso di soggiorno per richiedenti asilo (né altre tipologie di permesso di soggiorno) quindi, non è stato mai "titolo" per l'iscrizione anagrafica; la legge n. 46/2017 prevedeva una procedura semplificata per l'iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo ospitati nei centri di accoglienza, che avveniva in forza della sola comunicazione del responsabile della struttura di accoglienza (art. 5 bis d.l. 142/15).

L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 13 del d.l. 113/18 che ha modificato l'art. 4 del d.l. 142/15 , prevedendo che il permesso di soggiorno per richiesta asilo " non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 e dell'art. 6 , comma 7 , del l. 25 luglio 1988" , deve ritenersi che abbia abrogato la procedura semplificata di iscrizione di cui all'art. 5 bis , ma non il diritto ad iscriversi .

In definitiva se l'art. 5 bis aveva previsto un automatismo nell'iscrizione anagrafica, all'esito della comunicazione della responsabile della struttura di accoglienza , e dunque a prescindere dalla dichiarazione dell'interessato e dagli accertamenti dell'ufficiale dell'anagrafe , l'art. 13 ora lo esclude. Siffatta interpretazione è l'unica possibile in quanto coerente con il dettato costituzionale e con la normativa comunitaria.

“ Il diritto soggettivo all'iscrizione anagrafica del residente ha rilievo costituzionale in quanto trova il suo riferimento nell'art. 16 Cost., relativo alla libertà di circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, dovendosi ritenere che l'espressione "cittadino" utilizzata dal Costituente sia riferibile a tutti i membri della comunità dei residenti (*rectius*: regolarmente – e stabilmente – soggiornanti) nel Paese; non v'è dubbio, quindi, che il divieto di iscrizione anagrafica per richiedente asilo finirebbe per compromettere il godimento di diritti di rilevanza costituzionale ai sensi degli art. 2, 3, 4 e 38 Cost..la parità di trattamento tra stranieri regolarmente soggiornanti e cittadini è considerata fondamentale dalla Corte Costituzionale, la quale ha affermato (C. Cost. 306/2008, § 10) che: "una volta che il diritto a soggiornare (...) non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini". Del resto la negazione del diritto all'iscrizione anagrafica ai richiedenti asilo sarebbe di dubbia costituzionalità anche ex art. 117 Costituzione, perché in contrasto con l'art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale, per costante giurisprudenza della Corte EDU, fissa il principio dell'inammissibilità di ogni discriminazione tra cittadini degli stati membri e stranieri regolarmente soggiornanti (cfr. in questo senso anche Corte Costituzionale Sentenza n. 40 del 2013)” (Tribunale Firenze 18 marzo 2019).

La mancata iscrizione anagrafica nel comune di residenza, dunque , preclude l'esercizio di diritti di rilievo costituzionale, tra cui l'accesso al lavoro, che non sono suscettibili di adeguato ristoro nella forma dell'equivalente monetario all'esito della causa di merito, per cui essa è foriera di un pregiudizio irreparabile, come la perdita di un 'occasione lavorativa per un richiedente asilo (nel caso di specie l'impossibilità per il ricorrente di aprire la partita iva ed avviare un'attività di impresa vedi doc. 15 allegato al ricorso).

Per tali ragioni deve essere ordinato al Comune di Pomezia di procedere all'iscrizione anagrafica del ricorrente, regolarmente soggiornate sul territorio perché titolare del permesso di soggiorno per richiedenti asilo (doc. 1 allegato al ricorso).

In ragione della particolarità e novità delle questioni trattate, le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

ordina al Comune di Pomezia l'iscrizione anagrafica del ricorrente;
spese compensate.

Si comunichi.

Roma, 25/11/2019

Il Giudice

Dott.ssa Antonella Di Tullio